



- FACCIAMO CHIAREZZA SUL RICORSO PRECARI -

La Uil Scuola e l'Adoc Basilicata informano tutti i propri iscritti e tutti i precari dell'universo-scuola (Docenti e personale ATA) che a seguito del recepimento della normativa europea è possibile accertare e dichiarare la illegittimità della scadenza dei contratti a tempo determinato (reiteratamente prorogati) e richiedere, in via contestuale, il risarcimento previsto dall'art. 32 del recentissimo *collegato lavoro*.

ATTENZIONE: NON TUTTI I PRECARI HANNO DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO. Soltanto chi possiede tre anni di servizio potrà, infatti, agire in giudizio contro il MIUR.

IL TERMINE ULTIMO PER ATTIVARE TALE PROCEDURA E' FISSATO dal *Collegato al lavoro* nel 22.01.2011.

Presso la UIL Scuola e presso l'Adoc Basilicata sono da tempo disponibili - gratuitamente - dei modelli di raccomandata a/r da indirizzare al Miur (quale proprio datore di lavoro) attestanti la volontà dell'istante ad impugnare le citate ed illegittime scadenze contrattuali.

Detti modelli risultano, dunque, utili **al solo scopo di evitare la decadenza dei termini e la possibilità di avvalersi degli strumenti legislativi e normativi del caso.**

Il ricorso vero e proprio dovrà invece essere presentato al Giudice entro 270 giorni a pena di decadenza.

La UIL Scuola e l'Adoc Basilicata, per necessità di chiarezza e correttezza, danno atto che i supplenti che sostituiscono o sostituivano un docente (anche se per tutto l'a.s.) assente per maternità, aspettativa malattia o altro SONO ESCLUSI DALL'INIZIATIVA, perché in tali ipotesi, l'indicazione del termine è legalmente corretta e, dunque, possibile.

AD OGNI BUON CONTO – AD OGGI – TUTTI I TRIBUNALI ORDINARI INTERPELLATI HANNO ACCOLTO I RICORSI PRESENTATI DAI PRECARI.!

A sostegno di tutti coloro che presenteranno ricorso è possibile invocare le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, n. 6328 del 16 marzo 2010.

Infatti sulla scorta della prefata sentenza numerosi tribunali (Tribunale di Alba, 8 novembre 2010, seguito dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 17454 del 10 novembre 2010 e, soprattutto, dal Tribunale di Siena con la sentenza* del 27.9.2010 – Sezione Lavoro) hanno accolto i ricorsi dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento senza essere stati immessi in ruolo, dichiarando illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero della Pubblica Istruzione e condannando, per l'effetto, il Miur a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito nella misura della differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato.

SI RIBADISCE: L'azione è esperibile da tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento ed assunti con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con termine dal 1° settembre al 30 giugno o al 31 agosto, ancora in corso di esecuzione, ovvero già concluso, ed illegittimamente reiterato, anche una sola volta.